PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/02657
Del :	02/05/2012
Esecutivo da:	08/05/2012
Proponenti :	Direzione Avvocatura

OGGETTO:

CAUSA BASAGNI RINA ED ALTRI Pagamento spese di registrazione sentenza Consiglio di Stato n. 592/2009.

IL DIRETTORE

Premesso che:
- ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000 è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2011/G/588 del 29/12/2011 immediatamente eseguibile, sono state assegnate ai Responsabili dei servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2011

Preso atto che, con atto ritualmente notificato, i Sigg.ri BASAGNI RINA, BASAGNI GIANLUCA e BASAGNI PIERLUIGI proponevano ricorso per l'ottemperanza del giudicato di cui alla decisione del Consiglio di Stato n.3229/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal fabbricato di loro proprietà posto in Firenze Viale Ojetti n.3, a seguito della accertata diminuzione di valore per i lavori al confinante impianto di distribuzione carburanti, autorizzati con concessione edilizia n.118/2003 del 12.3.2003.

Vista la decisione n. 592/09 con cui il Consiglio di Stato *"accoglie la domanda per l'ottemperanza al giudicato e per l'effetto condanna il Comune di Firenze al pagamento della somma di cui in motivazione. Compensa spese ed onorari di difesa…"*

Preso atto che al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento danni, ha già provveduto, per competenza, la Direzione Urbanistica;

Visto l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate invita le parti al pagamento di complessivi € 4.510,80 per imposta di registro e spese di notifica;

Preso atto che, con nota in data 8.3.2012, l'Avv. Alberto Bruni, legale di controparte, richiede all'Amministrazione Comunale il pagamento dell'intero importo, in virtù del disposto della sentenza Cass. Civ. Sez. II, 27.6.2011 n.14192.

Rilevato che l'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento dell'intero importo, salvo successivo recupero a carico dei Sigg.ri Basagni, considerato che, in presenza di compensazione di spese fra le parti, l'imposta di registro versata per la registrazione della sentenza, segue la generale regola di cui all'art. 1298 c.c., che pone la presunzione di parità dell'obbligazione tributaria nei rapporti interni fra debitori,

in relazione al principio della solidarietà passiva in materia tributaria prevista dall'art. 55 D.P.R. n. 634 del 1972 (Cass.Civ. Sez.Un.n.8533 del 21.8.1990).

Considerato che tale spesa per sua natura non è soggetta alle limitazioni dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 che dispone la frazionabilità della spesa in dodicesimi.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visti gli art. 107, 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/8/00;
Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DG 2011/G/423 del 24/10/2011;
Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento, quale allegato generico, è conforme al cartaceo conservato presso questo ufficio.

DETERMINA

1) Di finanziare sul capitolo 23310 la somma di € 4.510,80 da corrispondere alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2 – Aurelio (TJP) a titolo di imposta di registro a seguito sentenza del Consiglio di Stato n. 592/2009.

2) Di comunicare la presente determinazione alla Direzione Urbanistica per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza.

Firenze, lì 02/05/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Antonella Pisapia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 08/05/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE